



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 587 DEL 06/08/2018

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 274/1991, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATR. 24.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la richiesta pervenuta in data 11 giugno 2018 – prot. n. 22457 con la quale la dipendente di ruolo, matricola 2039, chiedeva la pensione di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art. 13 della Legge 274/91;

VISTO che, con nota prot. n. 31455 del 13 giugno 2018, questo Ente ha provveduto a richiedere al Collegio medico dell'A.U.S.L. - U.O. Gestione del rischio e Medicina Legale il relativo accertamento sanitario;

VISTO l'estratto del verbale del 17 luglio 2018 (depositato agli atti d'ufficio), pervenuto in data 31 luglio 2018 – assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 30557, relativo agli accertamenti sanitari di visita medico collegiale eseguiti dalla U.O. Medicina Legale e Gestione del Rischio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna nei confronti della dipendente in oggetto dal quale risulta il seguente giudizio medico-legale:

a) Totalmente e permanentemente INIDONEA A PROFICUO LAVORO;

CONSIDERATO che, a seguito della attestazione sopraindicata, si è verificata una condizione risolutiva del rapporto di lavoro con diritto alla pensione calcolata con le modalità dell'art. 2 - comma 12 - della legge 335/1995, con effetti dall'11 agosto 2018;

RICHIAMATA la Circolare INPDAP del 24.10.1997 n. 57, che detta i criteri di applicazione della normativa suddetta, stabilendo in particolare che l'amministrazione di appartenenza, una volta verificata la sussistenza dei requisiti minimi contributivi (5 anni di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio), deve provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e inoltrare tutta la documentazione necessaria per la determinazione del relativo trattamento di quiescenza alla sede provinciale INPDAP ora INPS di competenza;

ACCERTATO che la dipendente in oggetto alla data del 5 agosto 2018 possiede i requisiti minimi contributivi richiesti, essendo stata assunta a tempo indeterminato, a decorrere dal 5 luglio 1999;

ACCERTATO che l'art. 12, comma 1 del CCNL 9 MAGGIO 2006 prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva (per mancato preavviso) da calcolarsi computando:

- a) la retribuzione di cui all'art. 10, c. 2, lett. C;
- b) l'assegno nucleo familiare (se dovuto);
- c) il rateo di tredicesima mensilità;
- d) l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22 gennaio 2004;
- e) le voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di

fine rapporto di lavoro di cui all'art. 49 del CCNL 14 settembre 2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, per la dipendente assunta il 5 luglio 1999, avendo maturato un'anzianità di servizio di 17 anni, 10 mesi e 29 giorni, il termine di preavviso è di 4 mesi;

CONSIDERATO che la comunicazione della U.O. Medicina Legale e Gestione del Rischio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna è pervenuta oltre il termine stabilito per poter osservare i predetti termini, determinando conseguentemente l'obbligo della corresponsione della cosiddetta "Indennità sostitutiva di preavviso";

VISTI altresì i conteggi relativi all'indennità sostitutiva di preavviso dovuta dall'Ente alla dipendente, secondo quanto disposto dai commi 1 e 9 del già citato art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, predisposti dal competente Ufficio Stipendi (come da tabelle allegate e depositate agli atti);

RITENUTO di dover corrispondere alla dipendente l'indennità di ferie non godute pari a 32 giorni, in quanto trattasi di mancata fruizione per risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a inidoneità permanente ed assoluta;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1) di prendere atto dell'estratto del verbale del 17 luglio 2018 (depositato agli atti d'ufficio), pervenuto in data 31 luglio 2018 – assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 30557, relativo agli accertamenti sanitari di visita medico collegiale eseguiti dalla U.O. Medicina Legale e Gestione del Rischio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna nei confronti della dipendente in oggetto dal quale risulta il seguente giudizio medico-legale:

a) Totalmente e permanentemente INIDONEA A PROFICUO LAVORO;

2) di collocare a riposo, per inabilità ai sensi dell'art. 2 – comma 12 – della legge 335/95 (come riportato nell'estratto del verbale sopraindicato) la dipendente di ruolo, matricola 2039, con decorrenza dall'11 agosto 2018 (ultimo giorno di servizio 10 agosto 2018);

3) di porre in essere gli adempimenti necessari alla corresponsione da parte dell'INPS, gestione ex INPDAP, del trattamento di quiescenza nonché dell'indennità di fine servizio;

4) di corrispondere alla medesima l'indennità sostitutiva di mancato preavviso di cui all'art. 12, commi 1 e 9 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 09/05/2006, pari a n. 4 mensilità di stipendio, incluso il rateo tredicesima, pari alla somma complessiva di € 7.259,88, la cui erogazione sarà effettuata in sede di elaborazione degli stipendi del mese di agosto 2018;

5) di corrispondere alla suddetta dipendente l'indennità di ferie non godute pari a 32 giorni, in quanto trattasi di mancata fruizione per risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a inidoneità permanente ed assoluta per un importo pari ad euro 2.133,97;

6) La spesa complessiva di euro 11.628,77 farà carico come segue:

- quanto ad euro 9.393,17 al Cap. 4600.001 "Retribuzioni al personale di ruolo asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori (S.D.I. - IVA) " del bilancio di previsione 2018 – Imp. 1544 – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;

- quanto ad euro 2.235,60 al Cap. 4600.002 "Contributi a carico dell'ente su retribuzione al personale di ruolo asili nido servizi per l'infanzia e per i minori (S.D.I. - IVA) " del bilancio di previsione 2018 – Imp. 285 – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000;

7) di individuare nel Istruttore Direttivo il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Pensioni

Ufficio Stipendi

Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane Servizi Finanziari

Ufficio Presenze

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 06/08/2018

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)